



Città metropolitana
di Venezia

Regolamento per l'istituzione delle zone omogenee e la disciplina dei rapporti con gli organi metropolitani

approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 9 in data 20 maggio 2019

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Caratteristiche, oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento (di seguito “Regolamento”) disciplina, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 (di seguito “Legge”) e dello Statuto metropolitano (di seguito “Statuto”), l’istituzione delle Zone Omogenee (di seguito “Z.O.”) di cui all’art. 1, comma 11, lettera c), della Legge ed i reciproci rapporti con gli organi metropolitani.
2. Le Z.O. consistono in ambiti territoriali ove i Comuni ricompresi esercitano funzioni e servizi, propri o della Città metropolitana, in forma associata, su delega, con avvalimento, assistenza o tramite decentramento di uffici, nelle forme e nei modi previsti dal Titolo II, Capo V, del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (di seguito T.U.E.L.) e regolando i reciproci rapporti su base convenzionale, come previsto dal titolo IV dello Statuto.
3. Il territorio delle Z.O. può assorbire, in tutto od in parte, quello delle Unioni dei Comuni previste dall’art. 32 del T.U.E.L. In tal caso, l’Unione è soggetto titolato a definire in via convenzionale, in luogo dei Comuni che la compongono, con la Città metropolitana le modalità di esercizio delle funzioni o dei servizi oggetto di delega, avvalimento, assistenza o decentramento.
4. Le Z.O. possono comportare la definizione di sub ambiti territoriali per l’esercizio associato di singole funzioni e servizi.
5. Gli ambiti territoriali delle Z.O. possono inoltre sovrapporsi in ragione dei rispettivi ambiti funzionali e cioè delle diverse funzioni o servizi riconosciuti, comprendendo pure Comuni od Unioni confinanti con l’area metropolitana.
6. Nell’ambito delle Z.O. la Città metropolitana può incentivare l’esercizio associato di funzioni e servizi anche economicamente, in particolare attraverso la redazione o la commissione di analisi di fattibilità.

TITOLO II ISTITUZIONE

Art. 2 Istituzione delle Z.O.

1. In attuazione dell’art. 2, comma 4 e successivi, dello Statuto, entro 90 gg. dall’approvazione del Regolamento, il Sindaco metropolitano o suo delegato convoca i legali rappresentanti dei Comuni che, anche sulla base degli elementi ricavabili dal vigente Piano strategico metropolitano, possono concorrere alla costituzione delle Z.O. per definire una intesa istitutiva recante le specificità territoriali valorizzabili nonché le funzioni ed i servizi esercitabili in tale ambito mediante ricorso al loro esercizio in forma associata, come previsto al precedente art. 1.
2. Le intese di cui al precedente comma, sulla base di apposita relazione tecnica, individuano la vantaggiosità e le modalità, tra quelle consentite dal T.U.E.L. e dallo

Statuto, di gestione delle funzioni e dei servizi in forma associata, nonché l'ente o gli enti capofila. Esse sono sottoposte dai rispettivi rappresentanti al vaglio dei Consigli dei Comuni possibili aderenti entro 90 gg dal loro perfezionamento.

3. Entro i successivi 90 gg dalla scadenza di cui al precedente comma, il Sindaco sottopone al Consiglio metropolitano l'istituzione delle Z.O. nei termini conseguenti all'adesione concordemente deliberata e trasmessa alla Città metropolitana.
4. Il Consiglio metropolitano valuta la proposta pervenuta ai sensi del precedente comma sulla base della vantaggiosità degli elementi dalla medesima nonché autonomamente desumibili, tenuto anche conto della zonizzazione prevista dalle leggi della Regione Veneto e delle relative opportunità, sia funzionali che finanziarie.
5. In caso di decisione favorevole, il Consiglio metropolitano delibera con la clausola "salvo intesa della Regione Veneto o decisione della Conferenza metropolitana".
6. L'istituzione delle Z.O. approvata ai sensi del precedente comma diviene efficace alle seguenti alternative condizioni:
 - a) qualora la Regione, entro 180 dal ricevimento della deliberazione istitutiva del Consiglio metropolitano, fornisca la propria intesa;
 - b) qualora, decorso infruttuosamente il termine di cui alla precedente lettera a), entro i successivi 60 gg, la Conferenza metropolitana, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, superi la mancata intesa con la Regione.
7. Eventuali iniziative della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 11, lett. c), della Legge, saranno valutate sulla base degli elementi di analisi previsti al precedente comma 2 e delle delibere ivi richieste. In tal caso il Consiglio metropolitano viene convocato entro 90 gg dall'acquisizione della relativa proposta per pronunciarsi in via definitiva sull'istituzione della Z.O.
8. Eventuali modifiche ai termini delle intese approvate dai Consigli dei Comuni aderenti nel corso delle successive fasi del procedimento definito ai precedenti commi precludono l'istituzione della relativa Z.O. sino a loro approvazione da parte di tutti i soggetti che vi hanno partecipato.
9. Il procedimento di cui ai precedenti commi si applica anche alle modifiche dell'ambito territoriale e/o funzionale delle Z.O. già istituite.

TITOLO III RAPPORTI TRA Z.O. E CITTA' METROPOLITANA

Art. 3 Organismi di coordinamento delle Z.O.

1. Ciascuna Z.O. costituisce apposita Commissione di coordinamento con gli organi della Città metropolitana, composta dai Sindaci dei Comuni del relativo ambito.
2. Le Commissioni di cui al precedente comma eleggono nel proprio seno il rispettivo Presidente e regolamentano il proprio funzionamento con i voti che rappresentino almeno la metà dei Comuni e la maggioranza dei residenti nell'ambito della relativa Z.O.
3. I Presidenti delle Commissioni di cui al precedente comma, o loro delegati, partecipano alla cabina di regia prevista per l'attuazione del Piano strategico metropolitano.

4. In caso di più Z.O., è istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni di cui al primo comma, presieduta dal Sindaco metropolitano, al fine di consentire l'esame delle questioni di interesse comune.

Art. 4

Accordo sui documenti programmatici della Città metropolitana

1. L'accordo delle Z.O. richiesto dallo Statuto sui rispettivi ambiti di interesse del Piano strategico, del Piano territoriale e del Documento Unico di Programmazione della Città metropolitana si realizza con la resa di apposito parere favorevole.
2. Ai fini del parere di cui al precedente comma, gli ambiti di interesse delle Z.O. sono strettamente limitati al rispettivo ambito territoriale di riferimento, con esclusione delle parti essenziali alla configurazione dell'intero documento.
3. Il parere si intende favorevole anche qualora venga condizionato a puntuali modifiche. In caso di mancato parere favorevole o di mancato recepimento delle modifiche od integrazioni che lo condizionano, i relativi documenti programmatici possono essere approvati con lo stralcio delle parti non condivise o non conformate.
4. Il parere di cui ai precedenti commi deve essere rilasciato nei seguenti termini:
 - a. entro 20 gg dalla consegna della documentazione di riferimento inserita nel Piano strategico adottato dal Consiglio metropolitano;
 - b. entro 20 gg dalla consegna della documentazione di riferimento inserita nel Piano territoriale adottato dal Consiglio metropolitano;
 - c. entro 10 gg dalla consegna della documentazione di riferimento inserita nel Documento Unico di Programmazione adottato dal Consiglio metropolitano.
5. L'inutile decorso dei termini stabiliti al precedente comma equivale alla resa di parere favorevole.

Art. 5

Pareri e proposte delle Z.O.

1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, gli organismi di coordinamento delle Z.O. possono formulare proposte deliberative al Consiglio metropolitano con le modalità da questo previste nel proprio regolamento per quelle di iniziativa dei singoli Consiglieri, e, su richiesta del Sindaco metropolitano, esprimere pareri non vincolanti sugli atti che le riguardano, sia in via preventiva che successiva rispetto alla loro approvazione.
2. In caso di completa ripartizione del territorio metropolitano in Z.O., ciascuna può concorrere alla formazione ed aggiornamento del Piano strategico mediante il deposito di propri atti programmatici. In tal caso, il Piano strategico metropolitano potrà essere configurato quale sintesi compatibile, coordinata, sinergica ed indirizzata delle strategie delle singole Z.O. I termini, le modalità ed il deposito dei documenti strategici delle singole Z.O. dovranno essere preventivamente concordati nell'ambito della Conferenza di cui al precedente art. 3, comma 4.